



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 495 del 5 giugno 2019

Fascicoli UVSF 985/2018 e UVLA 962/2018

Oggetto: Attività negoziale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza a partire dal 1 gennaio 2013 al 15 aprile 2016.

Accertamenti ispettivi da parte del MEF-RGS – Ispettorato Generale di Finanza.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Visti il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza Servizi e Forniture e dell'Ufficio Vigilanza Lavori,

Premesso che

In attuazione del protocollo di intesa tra l'ANAC e la Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'ex art. 6, comma 9, lettere a) e b) del previgente d.lgs. 163/2006, è stato condotto, da ispettori della Ragioneria generale, un accertamento ispettivo riguardante l'acquisizione di elementi conoscitivi e documentali dell'attività negoziale della Azienda ospedaliera di Cosenza a partire dal 1 gennaio 2013 con riferimento alla regolarità degli appalti di lavori, servizi e forniture, all'andamento dei rispettivi rapporti contrattuali e al rispetto del principio di economicità, nonché in ordine al ricorso agli istituti delle proroghe e rinnovi.

L'indagine ispettiva sull'attività contrattuale svolta dall'Azienda Ospedaliera è stata condotta dagli ispettori dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, incaricati dalla Ragioneria Generale dello Stato, dal 20 giugno 2016 al 29 luglio 2016.

Gli accertamenti ispettivi hanno fatto riferimento ad un complesso di n. 1.104 affidamenti, per un importo complessivo, posto a base di gara, di € 54.199.564,31, mentre i procedimenti di importo

inferiore a € 40.000,00, identificati con Smart-C.I.G. si riferiscono, invece, a n. 1.672 distinti affidamenti per un importo totale di € 10.965.289,92.

Ai sensi dell'art. 213, comma 5, del d.lgs. 50/2016, la verifica ha riguardato, come innanzi detto, l'acquisizione di elementi conoscitivi e documentali dell'attività negoziale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza a partire dal 1 gennaio 2013 e sino al 15 aprile 2016 con riferimento alla regolarità degli appalti di lavori, servizi e forniture, all'andamento dei rispettivi rapporti contrattuali e al rispetto del principio di economicità, nonché in ordine al ricorso agli istituti delle proroghe e rinnovi.

Gli ispettori hanno proceduto, inoltre, ad accertare il rispetto, da parte dell'Azienda, delle disposizioni vigenti in tema di centralizzazione degli acquisti, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 9, comma 3, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e dal D.P.C.M. 24 dicembre 2015.

A conclusione dell'attività ispettiva, gli incaricati hanno rimesso all'Autorità la relazione ispettiva del 5.8.2016.

A seguito di tale relazione, con nota prot. ANAC n.14022 in data 14.2.2018, il Servizio Ispettivo dell'Autorità, in dipendenza della decisione del Consiglio dell'ANAC adottata nell'Adunanza del 10.1.2018, ha trasmesso agli uffici istruttori la documentazione concernente le procedure relative agli appalti di lavori e all'acquisizione di beni e servizi sottoposte a indagine, al fine di consentire l'istruttoria procedimentale in ordine agli aspetti evidenziati dalle suddette attività ispettive presso l'Azienda Ospedaliera di Cosenza.

Successivamente gli Uffici incaricati hanno comunicato le risultanze istruttorie, relative agli appalti campionati e successivamente esaminati, con nota prot. 83324 del 9.10.2018, al fine di acquisire eventuali controdeduzioni e/o memorie da parte della Stazione Appaltante.

Sono quindi pervenute le controdeduzioni da parte dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza con nota prot. 17006 del 6.11.2018 acquisita al protocollo ANAC n. 91160 del 6.11.2018.

In data 7.5.2019, prot. Anac 36207, è stata inviata dall'Autorità un'ulteriore richiesta di integrazione documentale alla S.A. A. O. di Cosenza.

In data 20.5.2019, prot. Anac 40334, è pervenuta l'integrazione richiesta da parte della S.A.

Tutto ciò premesso,

Di seguito sono riportati i contratti presi in considerazione nella relazione ispettiva, con i punti di criticità rilevati, le controdeduzioni della Stazione Appaltante e le considerazioni istruttorie degli uffici, suddividendo la trattazione per materia, con specifico riferimento al settore delle forniture, dei servizi e dei lavori pubblici.

SERVIZI

Per quanto concerne l'indagine condotta in materia di servizi e forniture, tra un campione di n. 118 CIG, tenendo anche conto delle diverse procedure di affidamento espletate (procedure aperte, ristrette, procedure negoziate, affidamenti diretti etc.) sono state valutate alcune delle procedure che hanno rivelato più evidenti criticità.

In riferimento a tale campione, si riportano di seguito le risultanze emerse e le valutazioni condotte, a fronte delle controdeduzioni fornite dall'Azienda Ospedaliera di Cosenza e della documentazione allegata.

1. CIG: 629211518F. Acquisizione in service “Full risk” di un sistema ME-TACSIFM completo di dispositivi medici per l'U.O.C. di Immunoematologia e Centro trasfusionale dell'Azienda.

Si tratta di una procedura negoziata diretta ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b, d.lgs. n. 163/2006, per l'importo di euro 250.000,00, IVA esclusa, in cui nessun operatore interpellato ha presentato offerta. Pertanto l'Azienda ha accettato l'offerta precedentemente inviata dall'O.e. Formedical Co. S.r.l. in data 13.7.2015, prot. 15911.

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie

Nel servizio in esame, il Certificato antimafia risulta emesso in data 3.3.2011, mentre la gara è stata aggiudicata in data 23.12.2015. In ragione di ciò, lo stesso non può ritenersi valido ai fini dell'accertamento dei requisiti in questione poiché la normativa di riferimento prescrive la validità di 6 e 12 mesi, rispettivamente, per la Comunicazione e per l'Informazione prefettizia.

Controdeduzioni della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante ha precisato, in ordine a tale rilievo, che *“il certificato antimafia è stato acquisito nell'anno 2011 e solo erroneamente non è stato richiesto per il 2015. Si tratta comunque di società con la quale l'A.O. di Cosenza ha ancora rapporti commerciali, tant'è che la richiesta di informativa antimafia è stata rinnovata anche nell'anno 2018 con esito negativo”* come da allegato.

Valutazioni

Pur tenendo conto di quanto rappresentato dall'Azienda Ospedaliera, le giustificazioni addotte per il mancato rispetto dell'art. 86, commi 1 e 2 del d.lgs. 159/2011 (codice antimafia) non possono ritenersi sufficienti, stante la particolare rilevanza di tale certificazione, che ne giustifica l'obbligatorietà ogni qualvolta si partecipi a una procedura ad evidenza pubblica.

La stessa Corte Costituzionale ha chiarito la logica unitaria che ispira il codice antimafia, valorizzando per l'appunto i due strumenti (comunicazione e informazione prefettizia) maggiormente in grado di garantire una tutela rafforzata alle situazioni di pericoloso coinvolgimento delle organizzazioni criminali in qualsiasi attività di natura imprenditoriale, i quali impediscono così non solo “*l'attività contrattuale della pubblica amministrazione, ma anche i diversi contatti che con essa possano realizzarsi nei casi indicati dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011*” (sentenza n. 4 del 2018).

E' interesse dell'Amministrazione, dunque, verificare l'affidabilità e la moralità delle imprese con cui stipula rapporti contrattuali ed è proprio per tale ragione che, con riferimento alla procedura identificata con CIG 629211518F, rilevata l'assenza di una valida certificazione antimafia, devono confermarsi le criticità rilevate in sede ispettiva.

2. CIG: 57928803CD. Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, apparecchiature e accessori per la distribuzione di gas medicali e tecnici.

Si tratta di una gara a procedura negoziata ai sensi dell'art. 125, comma 11, d.lgs. n. 163/2006, indetta con determinazione del Direttore dell'U.O.C. Gestione Infrastrutture e Patrimonio, n. 379 del 12.6.2014, in applicazione del criterio dell'offerta al massimo ribasso rispetto al prezzo a base di gara fissato in € 195.000,00 annui, IVA esclusa.

Il Servizio in questione è stato affidato alla Ditta Magaldi Techno S.A.S. di Magaldi Ester&C.

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie

Dagli elementi emersi dall'analisi degli ispettori, si evincono perplessità in ordine alla mancata adozione del provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 10, co. 1, d.lgs. 163/2006, alla assenza della cauzione definitiva oltre che alla mancata acquisizione del D.U.R.C. (ai sensi, rispettivamente, degli artt. 113, co. 1 e 38, comma 3 d.lgs. 163/2006).

Controdeduzioni della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante, in riferimento al Servizio in esame, ha precisato che il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato già con Determina n. 379 del 12.6.2014. Inoltre, la stessa A.O. ha provveduto ad allegare i D.U.R.C. emessi dall'Inail in data 26.3.2014 e 14.10.2014, oltre alla garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva datata 22.7.2016.

Valutazioni

Dalla Determina n. 379/2014 allegata da questa S.A., in seguito ad apposita richiesta di integrazione documentale, non sembra rinvenirsi il dato relativo alla nomina di un RUP in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 D.lgs. 163/2006, pertanto deve confermarsi quanto già rilevato in sede ispettiva.

La documentazione trasmessa dall'Azienda Ospedaliera si ritiene invece sufficientemente esauriente ai fini del superamento delle criticità rilevate in merito alla cauzione definitiva e al D.U.R.C.

3. CIG 56210648BF. Servizio di tesoreria e cassa.

Si tratta di una gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa indetta con determina del Direttore dell'U.O.C. Gestione Forniture servizi e logistica, n. 287 del 20.5.2014, in seguito alla scadenza del precedente contratto con la Banca Carime, sede di Cosenza, nonché all'apposita autorizzazione della S.U.A. regionale che, con nota prot. n. 11918 del 14.5.2014, ha dichiarato l'impossibilità ad assolvere tempestivamente tale compito.

Tale gara ha riguardato un terzo tentativo di affidamento dopo due andati deserti, il primo dei quali indetto con Delibera del D.G. n. 1349 del 12.12.2013, in prossimità della scadenza del precedente contratto, per l'importo di euro 4.680.000,00, IVA esclusa.

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie

Dalle risultanze istruttorie è emerso anzitutto che dall'atto di indizione non si evince la nomina del R.U.P., né risulta l'eventuale distinto atto di nomina; con riferimento poi alla procedura negoziata, esperita ai sensi dell'art. 57, co. 2, lett. a, d.lgs. 163/2006 in seguito alla prima gara a procedura aperta andata deserta, non è stata riscontrata agli atti la relativa determina a contrarre.

Per quel che riguarda sempre la procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con cui è stato affidato il servizio alla precedente aggiudicataria nelle more dell'espletamento della nuova gara, risulta non essere stato richiesto un nuovo C.I.G.

Infine, tale ultima procedura negoziale non risulta essere conforme al dettato normativo di cui all'art. 57, co. 2, d.lgs. 163/2006, applicabile *ratione temporis*, poiché le condizioni economiche dell'affidamento sono diverse da quelle contemplate nella precedente procedura aperta andata deserta ed il nuovo affidamento temporaneo avrebbe dovuto essere preceduto da un'apposita indagine di mercato.

Controdeduzioni della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante ha trasmesso copia della Delibera n. 1349 del 12.12.2013 in cui risulta designato il Responsabile Unico del Procedimento.

Con riguardo alla gara di cui all'art. 57, comma 1, d.lgs. 163/2006, invece, la Stazione Appaltante ha affermato che con determina n. 215 del 28.4.2014 si è proceduto all'affidamento del servizio di tesoreria.

Per quel che concerne il C.I.G. della procedura negoziata appena menzionata, la Stazione Appaltante ha illustrato che il Responsabile Unico del Procedimento non ha richiesto un nuovo C.I.G. data l'urgenza

di assicurare il servizio di tesoreria e cassa all'A.O. di Cosenza onde scongiurare il nocumento che ne sarebbe derivato per l'attività dell'Azienda.

Infine, la stessa S.A. ha precisato che nella procedura negoziata sono state stabilite condizioni economiche diverse dalla procedura aperta in quanto quest'ultima è risultata deserta anche nella gara successiva a quella dell'Azienda. Per tale motivo, l'Azienda ha acconsentito alle condizioni contrattuali offerte dall'Istituto Bancario Banca Carime, tesoriere uscente, al fine di poter garantire la continuità dell'indispensabile servizio di cassa. L'offerta è stata di applicare "*tasso debitore su eventuale anticipazione di cassa: TUR, tempo per tempo vigente, aumentato di 4,00 punti percentuali*". A tutt'oggi la centrale di committenza svolge la gara del Servizio di Tesoreria della Regione e degli Enti complementari e la stessa viene puntualmente dichiarata deserta per la mancanza di partecipanti alla procedura.

Valutazioni

La documentazione trasmessa dall'Azienda Ospedaliera non può ritenersi esauriente ai fini del superamento della criticità rilevata in sede ispettiva circa la formale designazione del Responsabile Unico del Procedimento.

Con riferimento alla criticità relativa alla mancanza in atti della Determina n. 215/2014, i documenti forniti da questa S.A., in seguito ad apposita richiesta di integrazione documentale formulata in data 7.5.2019, hanno consentito di superare il profilo contestato.

Per quel che riguarda invece l'utilizzo, nella procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara indetta con Delibera n. 215/2014, del C.I.G. della precedente procedura aperta indetta con Delibera D.G. n. 1349/2013 ed andata deserta, le giustificazioni addotte dalla Stazione Appaltante non possono ritenersi sufficienti dal momento che, trattandosi di nuova procedura di scelta del contraente, sussisteva l'obbligo per la Stazione Appaltante di chiedere un nuovo C.I.G. e, laddove previsto, di procedere nuovamente al pagamento del contributo (Faq "contributi in sede di gara", aggiornamento al 9 giugno 2016). Per tale motivo deve confermarsi la disfunzione in esame rilevata dagli ispettori.

Quanto, invece, allo svolgimento della suddetta procedura negoziata in contrasto con quanto previsto dall'art. 57, co. 2, lett. a. d.lgs. 163/2006, occorre rilevare che la Stazione Appaltante non ha agito in conformità con il Codice dei Contratti Pubblici effettuando, di fatto, un vero e proprio affidamento diretto (oltretutto sopra soglia comunitaria). L'art. 57, co. 2, lett. a del sopra menzionato decreto, invero, prevede che le stazioni appaltanti possono affidare contratti pubblici mediante tale procedura ogni qual volta nella precedente procedura aperta non sia stata presentata offerta entro i termini previsti dal bando; tale articolo, tuttavia, deve essere letto in combinato disposto con il successivo sesto comma. Il sesto comma, infatti, prescrive le modalità con cui deve essere svolta la procedura negoziata senza bando in tutti i casi in cui alla stessa si faccia ricorso, previsti nei commi precedenti: in particolar modo,

la stazione appaltante deve invitare almeno tre operatori economici da consultare e deve invitarli contemporaneamente a presentare offerta.

La *ratio* chiaramente sottesa a tale norma è quella di tutelare i fondamentali principi di trasparenza e di concorrenza, nonché il principio di rotazione nelle procedure di affidamento dei servizi di interesse pubblico, rispettando la normativa nazionale e comunitaria (Deliberazione n. 45 Adunanza del 13 luglio 2010).

Alla luce di ciò, pertanto, devono confermarsi anche sotto tale profilo le disfunzioni rilevate dagli ispettori, avendo l'Azienda Ospedaliera di Cosenza proceduto ad un affidamento temporaneo del servizio di cui trattasi senza effettuare, preliminarmente, l'indispensabile indagine di mercato tesa a ricevere il maggior numero di offerte da parte di altri istituti di credito eventualmente interessati a fornire tale servizio di cassa. Tale situazione, per di più, aveva comportato un censurabile monopolio di fatto dell'Istituto Bancario Banca Carime a partire dal 2013, anno di scadenza del contratto stipulato con questa S.A.

Per ultimo, riguardo all'affermazione della S.A. sulle gare andate sempre deserte, si deve rilevare che tale affermazione, riferita a più gare succedutesi nel tempo per lo stesso servizio di tesoreria e andate tutte formalmente deserte tanto da fare proseguire detto servizio dal precedente O.e. dichiaratosi disponibile a farsene carico, induce a ipotizzare la formulazione di requisiti troppo stringenti o una base d'asta sopra o sottostimata o un servizio le cui prestazioni non erano chiaramente evidenziate. Questo, tuttavia, poteva valere per la prima procedura espletata a vuoto, che avrebbe dovuto indurre la S.A. a riformulare con maggiore credibilità per il mercato i bandi successivi. Al contrario la S.A., pur avendo constatato la mancata partecipazione di offerenti, ha continuato ad indire gare che non hanno attirato la formulazione di proposte da parte dei vari operatori del settore bancario, tanto da fare pensare ad un atteggiamento volutamente trascurato e superficiale nella redazione dei capitolati di gara.

4. CIG: 638192531D. Fornitura *in service* di un sistema per l'analisi del DNA sia in elettroforesi capillare che in *next generation sequencing*.

Trattasi di gara a procedura aperta indetta con determinazione del Direttore dell'U.O.C. Gestione Forniture, Servizi e Logistica n. 948 del 24.11.2015, per l'importo di euro 462.000,00, IVA esclusa.

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie

Dall'analisi degli atti acquisiti si pone primariamente in rilievo che l'importo a base di gara, di euro 308.000,00, inserito nella banca dati A.N.A.C. in corrispondenza del C.I.G., si riferisce alla somma dei canoni del biennio di durata iniziale del servizio (euro 154.000,00 annui), mentre l'importo complessivo della gara, riportato nell'atto di indizione, si riferisce alla sommatoria dei canoni dell'intero triennio

(euro 462.000,00 totali, considerata anche la facoltà, prevista in capitolato, di prorogare il servizio per un ulteriore anno).

In secondo luogo, si sottolinea la mancanza tanto di un distinto atto quanto, nella determina a contrarre, della nomina con cui il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato; si rileva altresì la mancanza di un'adeguata dichiarazione, nella medesima determina, sull'assenza di convenzioni CONSIP cui la stessa S.A. avrebbe potuto aderire.

Si evidenzia, infine, l'assenza della stipula del contratto a distanza di oltre due mesi dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva e l'assenza di certificazioni e notizie concernenti l'aggiudicataria.

Controdeduzioni della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante, in risposta a quanto rilevato dagli ispettori, ha illustrato ed argomentato, in primo luogo, che il C.I.G. è stato erroneamente acquisito per due anni e non per tre, non tenendo conto del terzo anno di opzione; a seguire, che il R.U.P. risulta essere firmatario nella determina quale Responsabile del Procedimento ed infine che, non risultando attiva, al momento dell'indizione dell'affidamento della procedura, alcuna convenzione CONSIP per l'acquisto del sistema per analisi del DNA, era stata richiesta ed acquisita autorizzazione della SUA Calabria.

Valutazioni

Le controdeduzioni addotte dall'Azienda Ospedaliera non possono ritenersi esaurienti.

Segnatamente, si rileva che la stessa ASL ha confermato l'inesatta attribuzione del C.I.G., avendolo erroneamente richiesto per il solo biennio e non per l'intera durata contrattuale di tre anni.

Non può inoltre considerarsi esaustivo quanto controdedotto dalla Stazione Appaltante con riferimento alla nomina del RUP che risulta mero firmatario della determina n. 948/2015.

Riguardo alla mancata dichiarazione, nella determina a contrarre, della insussistenza di convenzioni CONSIP in atto, si prende atto delle argomentazioni addotte dall'Azienda Ospedaliera ai fini del superamento della criticità rilevata.

Più precisamente, invero, ai sensi dell'art. 1, comma 449, L. 296/2006, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a fare approvvigionamento dei beni e dei servizi di cui necessitano adoperando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento. In assenza, vi è l'obbligo di ricorso alle (convenzioni delle) centrali di committenza iscritte nell'elenco dei soggetti aggregatori, così come individuate dalla centrale regionale di committenza di riferimento e, in ulteriore subordine, l'obbligo di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da CONSIP o dalla centrale regionale di riferimento.

Nel caso di specie, si prende atto del fatto che l'Azienda Ospedaliera di Cosenza, pur non avendo formalmente specificato nella Determina n. 948/2015 l'insussistenza di convenzioni per l'oggetto

dell'appalto identificato con CIG 638192531D, abbia chiesto ed ottenuto comunque l'autorizzazione della SUA Calabria.

Circa la criticità inerente alla mancata stipula del contratto a distanza di oltre due mesi dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, è necessario precisare che, ai sensi dell'art. 11, co. 9, d.lgs. 163/2006, una volta divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, *“la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario”*.

L'aggiudicazione definitiva, invero, non può assolutamente sostituire la stipulazione del contratto (art. 11, co. 7, d.lgs. 163/2006) e, in virtù di ciò, occorre confermare quanto rilevato in sede ispettiva con riferimento all'assenza del contratto a distanza di oltre due mesi dall'aggiudicazione definitiva.

Per quel che riguarda le copie delle certificazioni richieste ex artt. 38 e 48 d.lgs. 163/2006 alla ditta aggiudicataria “Life Technology Italia s.p.a.”, non può ritenersi esaustivo quanto da quest'ultima prodotto e allegato in seguito alla richiesta di integrazione documentale, dal momento che permane l'assenza, agli atti, delle certificazioni ex art. 38 d.lgs. 163/2006 (non potendo ritenersi sufficienti le numerose dichiarazioni sostitutive allegate), nonché l'impossibilità di accogliere le giustificazioni addotte (elevato numero di gare in corso e carenza di personale amministrativo) circa la mancanza delle certificazioni ex art. 48 medesimo decreto.

5. CIG: 631277283F. Affidamento diretto alla ditta Olympus del servizio di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali in dotazione a varie strutture dell'Azienda.

Trattasi di un affidamento diretto attuato a seguito di delibera del Commissario straordinario n. 117 dell'8.2.2011, per un importo pari ad euro 161.768,40 (annualità 2015 su appalto quinquennale del 2011).

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie

A seguito dell'analisi eseguita sulla documentazione in atti si evidenzia *in primis* l'avvenuta acquisizione di un C.I.G. per ogni annualità di una stessa gara precedentemente aggiudicata, secondo una prassi non in linea con le disposizioni vigenti in materia e con distorsioni in merito alle informazioni di gara ed alla tracciabilità dei pagamenti.

Si rileva, altresì, la mancanza di apposito provvedimento di nomina del R.U.P., di attestazioni circa l'insussistenza di convenzioni CONSIP attive aventi ad oggetto il servizio in esame nonché di documenti quali la cauzione definitiva, la certificazione antimafia, il D.U.R.C., l'attestazione di avvenuto versamento del contributo A.N.A.C. a carico dell'impresa.

Infine, si evidenzia un'insufficiente motivazione, nella originaria delibera di affidamento del servizio quinquennale di manutenzione, circa le ragioni dell'affidamento diretto alla stessa ditta produttrice delle apparecchiature.

Controdeduzioni della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante ha precisato, in primo luogo, che si è provveduto ad acquisire il C.I.G. annualmente anche in un'ottica di Spending Review; che il R.U.P. risulta firmatario quale Responsabile del Procedimento dei singoli atti di riferimento; che all'epoca dei fatti non risultava attiva alcuna convenzione CONSIP per gli affidamenti in esame.

L'A.O. di Cosenza, inoltre, ha rappresentato che, in ossequio a quanto previsto dall'art. 57, co. 2, lett. b, d.lgs. 163/2006, unico depositario del mantenimento della conformità delle apparecchiature elettromedicali è il fabbricante o un suo delegato al fine precipuo di assicurare un'assistenza tecnica qualitativa *ad hoc*, allegando una nota del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004 che, a parere dell'Ufficio istruttore, nella sua genericità appare non adattabile al caso in esame.

Specifica, altresì, la Stazione Appaltante che il D.U.R.C. veniva richiesto al momento del pagamento delle fatture per le prestazioni di servizi di manutenzione.

Valutazioni

Pur tenendo conto di quanto rappresentato dalla Stazione Appaltante, le giustificazioni addotte circa l'acquisizione del C.I.G. non possono ritenersi sufficienti, stante l'obbligatorietà degli adempimenti in esame. Pertanto, devono confermarsi le disfunzioni rilevate in merito dagli ispettori.

Non può inoltre considerarsi esaustivo quanto controdedotto dalla Stazione Appaltante con riferimento alla nomina del RUP che risulta mero firmatario dei singoli atti di riferimento.

Con riferimento alla insussistenza, all'epoca dei fatti, di convenzioni CONSIP per l'affidamento di cui trattasi, si confermano le stesse valutazioni formulate relativamente alla precedente procedura contrassegnata con CIG 638192531D.

Per quel che riguarda l'affidamento diretto del servizio in esame alla stessa ditta produttrice delle apparecchiature, invece, occorre sottolineare che l'art. 57 comma 2 lettera b) del d.lgs. 163/2006 ammette il ricorso alla procedura negoziata senza bando di gara *«qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato»*.

Quest'Autorità ha inoltre evidenziato che la norma di cui all'art. 57 comma 2 lett. b) del d.lgs. 163/2006 sia di strettissima interpretazione, e vi si può ricorrere quando l'unicità del fornitore sia davvero oggettiva e comprovata. La certezza circa l'unicità dell'operatore presuppone un'accurata indagine di mercato ad esito della quale si accerti che le soluzioni tecniche da adottare per l'esecuzione dei

servizi/forniture possano essere prestate soltanto da un operatore determinato. Quest'ultimo, di conseguenza, deve rappresentare l'unico soggetto in condizione di svolgere il tipo di prestazioni richieste dall'ente appaltante e conformi alle sue esigenze (Deliberazione ex Avcp n. 83 del 27.9.2012). In tale contesto, quindi, è onere dell'amministrazione individuare le caratteristiche esclusive del servizio con estremo rigore ed ampiezza descrittiva in modo da poter dimostrare l'inutilità o l'impossibilità di un confronto concorrenziale il cui esito sarebbe pressoché scontato, perché solo un operatore economico è in grado di eseguire la prestazione (Tar Lazio Roma, III, 16.1.2010 n. 286).

Per evitare, quindi, di sconfinare nel noto fenomeno del "lock in" in ambito sanitario, *"occorre verificare, in primo luogo, se i dispositivi o i prodotti medicali, con potenzialità o caratteristiche equivalenti ai fini del trattamento, possano essere o meno acquisiti da più aziende farmaceutiche, attraverso quindi una procedura comparativa che renda possibile, e al contempo necessario, l'esperimento di gare pubbliche. L'infungibilità, del resto, descrive una condizione, logica prima che giuridica, che impedisce il ricorso alla competizione per mancanza di alternative praticabili in concreto... Pertanto, si evidenzia l'importanza di assicurare la massima trasparenza negli atti di programmazione, e di motivare adeguatamente, nella determina o delibera a contrarre, le ragioni sottese alla scelta di non competizione (es. ricerche scientifiche, acquisti di altre amministrazioni, note ministeriali, ecc.), non escludendo il ricorso alla preventiva consultazione del mercato ex articolo 66 del Codice dei contratti pubblici"*(Comunicato del Presidente di questa Autorità del 28.3.2018).

Trattandosi di procedura di carattere eccezionale, che deroga all'evidenza pubblica, è necessario dunque che nella determina a contrarre sia data un'adeguata motivazione dei presupposti che possono legittimarne il ricorso, che dia evidenza, in modo puntuale, delle ragioni tecniche, artistiche o attinenti alla tutela di diritti esclusivi sottese all'affidamento.

Alla luce di quanto esposto, pertanto, si conferma il rilievo ispettivo per cui dalla delibera di affidamento emerge che non sia stata effettuata una congrua indagine di mercato per giustificare l'unicità del fornitore.

In ultima analisi, non risultano acquisiti agli atti, neppure a seguito di apposita richiesta di integrazione documentale, documenti quali la cauzione definitiva, la certificazione antimafia (avendo riscontrato la sola presenza di dichiarazioni sostitutive) e l'attestazione di avvenuto versamento del contributo A.N.A.C. a carico dell'impresa aggiudicataria "Olympus Italia s.r.l.". Come ben noto, la mancata costituzione della cauzione ex art. 113 d.lgs. 163/2006 avrebbe dovuto comportare la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che avrebbe dovuto comportare l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Con riferimento, invece, al mancato versamento del contributo Anac, occorre tenere conto del fatto che gli operatori economici sono tenuti al pagamento della suddetta contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti, infatti, a dimostrare al momento della presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione.

Fatte salve le ipotesi in cui la *lex specialis* preveda una espressa comminatoria di esclusione, l'omesso versamento del contributo Anac non comporta in linea di principio l'estromissione dalla gara.

Per quel che riguarda le copie delle certificazioni richieste ex art. 48 d.lgs. 163/2006, si confermano le valutazioni formulate relativamente alla precedente procedura identificata con CIG 638192531D.

6. **CIG: 61213211E4. Affidamento diretto alla ditta Philips del servizio di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali installate nelle varie strutture dell'Azienda (annualità 2014 importo euro 377.775,66, IVA esclusa, su appalto triennale del 2014 – 2016).**

Trattasi di affidamento diretto in adesione al prezzo offerto dalla ditta affidataria.

7. **CIG: 652644619E. Affidamento diretto alla ditta Philips del servizio di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali installate nelle varie strutture dell'Azienda (annualità 2015 importo euro 377.775,66, IVA esclusa, su appalto triennale del 2014 – 2016).**

Trattasi di affidamento diretto.

8. **CIG: 6010078941. Affidamento diretto alla ditta G.E. Medical Systems Italia del servizio di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali installate nelle varie UU.OO. dell'Azienda (annualità 2014 importo euro 385.000,00, IVA esclusa).**

Trattasi di affidamento diretto con determinazione dirigenziale del Direttore dell'U.O.S.D. Ingegneria clinica n. 630 del 22.10.2014, di autorizzazione al pagamento del canone di manutenzione 2014, di euro 385.000,00 oltre IVA.

9. **CIG: 652664777B. Affidamento diretto alla ditta G.E. Medical Systems Italia del servizio di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali installate nelle varie UU.OO. dell'Azienda (annualità 2015 importo euro 393.686,74, IVA esclusa).**

Trattasi di affidamento diretto.

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie

Si confermano le stesse criticità formulate relativamente alla procedura contrassegnata con C.I.G. 631277283F.

Controdeduzioni della Stazione Appaltante

Si confermano le stesse controdeduzioni formulate relativamente alla procedura contrassegnata con C.I.G. 631277283F.

Valutazioni

Si confermano le stesse valutazioni formulate relativamente alla procedura contrassegnata con C.I.G. 631277283F.

Con riferimento, nello specifico, ai due affidamenti alla ditta GE Medical Systems Italia del servizio di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, si rileva il notevole ritardo nel pagamento del contributo Anac, effettuato più precisamente solo a seguito della ricezione della richiesta di integrazione documentale del 7.5.2019.

10. CIG: 6024237DAO. Affidamento del Servizio di pulizia dei locali adibiti ad uffici amministrativi e ad ambulatorio (importo euro 189.370,60, IVA esclusa).

Si tratta di procedura negoziata telematica senza previa indizione di gara con O.E.P.V.

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie

A seguito dell'analisi eseguita sulla documentazione in atti si evidenzia la mancata indicazione del R.U.P. nonché la presenza di varie inadempienze contrattuali, quali la mancata esecuzione di talune prestazioni giornaliere e periodiche, la scarsa pulizia di alcuni locali e la mancata attuazione delle migliori proposte in sede di offerta.

Controdeduzioni della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante ha precisato che il R.U.P. risulta firmatario, quale Responsabile del Procedimento, della delibera.

In secondo luogo, ha rilevato che la penale applicata per le inadempienze suesposte è stata sospesa poiché la Ditta aggiudicataria si è resa disponibile ad avviare e completare quanto contestato. Per tale motivo, non si è proceduto né all'incameramento della penale né alla richiesta di una nota di credito di pari importo.

Per quel che riguarda, infine, il pagamento della fattura per la Fornitura e installazione di batterie per i gruppi di continuità in uso nella Azienda Ospedaliera, la Stazione Appaltante ha chiarito che il tempo necessario a liquidare la relativa fattura si è reso necessario in ragione dell'entità della fornitura e che i tempi medi di pagamento delle fatture dei fornitori sono conformi al dettato del d.lgs. 192/2012.

Valutazioni

Non può considerarsi esaustivo quanto controdedotto dalla Stazione Appaltante, con riferimento alla nomina del RUP che risulta mero firmatario della delibera, fatto che pur non costituendo nel caso in esame un vizio di legittimità non appare formalmente sanato dalla semplice sottoscrizione della delibera.

Con riferimento, parimenti, alle altre criticità emerse in sede ispettiva, si prende atto di quanto affermato dalla Stazione Appaltante, in quanto le motivazioni addotte si ritengono sufficienti a superare le stesse; tuttavia, relativamente agli attuali tempi medi di pagamento delle fatture dei fornitori, pur constatando che l'Amministrazione sia riuscita - sia pure solo negli ultimi due trimestri del 2018 - a rientrare nei parametri prescritti dal d.lgs 192/2012, continua a rilevare l'ingiustificato ritardo nei pagamenti eseguiti dalla stessa S.A. nei periodi precedenti, che denota chiaramente evidenti deficienze organizzative degli uffici preposti. A tale riguardo, si rammenta alla stessa S.A. che già la direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al suo considerando n.3 avverte gli Stati membri che: “ (...omissis...) Tali ritardi di pagamento influiscono negativamente sulla liquidità e complicano la gestione finanziaria delle imprese. Essi compromettono anche la loro competitività e redditività quando il creditore deve ricorrere ad un finanziamento esterno a causa di ritardi nei pagamenti. Il rischio di tali effetti negativi aumenta considerevolmente nei periodi di recessione economica, quando l'accesso al finanziamento diventa più difficile”. Inoltre, al 12 considerando, viene espressamente chiarito che “I ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale resa finanziariamente attraente per i debitori nella maggior parte degli Stati membri dai bassi livelli dei tassi degli interessi di mora applicati o dalla loro assenza e/o dalla lentezza delle procedure di recupero. È necessario un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi, in cui, tra l'altro, l'esclusione del diritto di applicare interessi di mora sia sempre considerata una clausola o prassi contrattuale gravemente iniqua, per invertire tale tendenza e per disincentivare i ritardi di pagamento. Tale passaggio dovrebbe, inoltre, includere l'introduzione di disposizioni specifiche sui periodi di pagamento e sul risarcimento dei creditori per le spese sostenute e prevedere, tra l'altro, che l'esclusione del diritto al risarcimento dei costi di recupero sia presunta essere gravemente iniqua”. I comportamenti colpevolmente dilatori, se non omissivi, di numerose S.A. italiane hanno comportato l'apertura nel tempo di varie procedure di infrazione nei confronti del nostro Stato, tra cui la n. 2017/2090 della Commissione europea che ha indotto il nostro Governo, con la legge comunitaria 3 maggio 2019, n.37, a riformare l'art.113-bis del d.lgs. 50/2016 per renderlo più conforme alle prescrizioni della sopra richiamata direttiva 2011/7/UE. Pertanto, tale fenomeno dei ritardati pagamenti, deve essere interpretato come palese sintomo di “mala gestio” della P.A., oltre ad essere causa di provvedimenti sanzionatori della Commissione U.E. e, frequentemente, causa di lunghi e costosi procedimenti giudiziari per il recupero forzoso dei corrispettivi dovuti alle imprese.

FORNITURE

1. CIG: 6428848532. Acquisizione e posa in opera di n. 1 tomografo PET/CT e relativi accessori.

Si tratta di una gara a procedura aperta, indetta con delibera del Commissario straordinario dell'Azienda n. 286 del 15.10.2015; la relativa acquisizione è stata disposta in seguito al decreto del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro della Regione Calabria n. 56 del 10.6.2015.

In esito alle procedure di gara, alle quali hanno partecipato n. 3 imprese, la fornitura è stata aggiudicata alla "GE Medical Systems Italia s.p.a." di Milano al prezzo di euro 1.862.900,00 (oltre IVA).

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie

Al momento dell'analisi eseguita sulla documentazione in atti si evidenzia che il decreto del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro regionale n. 56/2015, con cui sarebbe stato autorizzato l'acquisto del tomografo, non era stato ancora pubblicato né notificato all'Azienda.

La Regione Calabria, oltretutto, ha subordinato l'aggiudicazione dell'appalto al perfezionamento del finanziamento ex art. 20 L. 67/1988. L'Azienda ha comunque dato corso all'acquisto in esame stornando le risorse dalla quota indistinta del Fondo sanitario regionale per l'anno 2016, in attesa della formalizzazione da parte della Regione dell'effettiva assegnazione dei fondi.

L'acquisto non aveva dunque, all'epoca, alcuna specifica copertura finanziaria e sottraeva risorse alla gestione corrente dell'Azienda, con probabile risultato negativo della stessa se il recupero dei resti non fosse giunto a buon fine.

Nella delibera a contrarre non si attesta formalmente l'insussistenza di convenzioni CONSIP in atto per l'approvvigionamento di tale apparecchiatura né nelle premesse della stessa delibera è stata riportata la motivazione circa la mancata suddivisione in lotti dell'appalto.

E' stata inoltre omessa la procedura di verifica, a carico del 10 % delle imprese partecipanti alla gara, del possesso dei requisiti dichiarati all'atto dell'istanza di partecipazione ex art. 48 d.lgs. 163/2006.

Infine non risultano acquisiti vari documenti come la certificazione del casellario giudiziale; la visura camerale della C.C.I.A.A. di iscrizione della società; le informazioni presso la banca dati e il Casellario informatico dell'Osservatorio circa eventuali annotazioni di gravi infrazioni in materia di sicurezza e altri obblighi derivanti da rapporti di lavoro; la documentazione comprovante il fatturato globale del triennio 2012-2014; la documentazione comprovante le forniture analoghe del triennio 2012-2014; l'informazione antimafia, la certificazione di regolarità fiscale dell'Agenzia delle entrate competente; la certificazione dell'ufficio provinciale del lavoro in merito all'assolvimento degli obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili ex art. 17, L. 68/1999.

Controdeduzioni della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante ha precisato che *“per mero errore materiale, nella premessa della deliberazione n. 78 del 12.4.2016 (Delibera di aggiudicazione del Tomografo PET) non fu menzionata la nota della Regione Calabria n. 102439 del 30.3.2016 con la quale, invece, si precisava che nelle more della rimodulazione dei resti di cui al Piano di utilizzo dei fondi ex art. 20/88, si sarebbero utilizzate le ordinarie disponibilità di bilancio”*. In conseguenza di tale errore sono stati indicati, pertanto, quale fonte di finanziamento, i “resti” sulla seconda fase del Programma d’Investimenti di cui all’art. 20 L. 67/88 e, pur ribadendo che la fonte del finanziamento sarebbe risultata dal perfezionamento delle procedure di ricalcolo, si procedette all’aggiudicazione per ragioni di necessità ed urgenza.

Ad ulteriore suffragio di tale errore formale, sono avvenute le iscrizioni contabili del Tomografo PET, già dal primo trimestre 2016, evidenziando tale investimento alla voce “Rettifica contributi in c/esercizio”.

La Stazione Appaltante ha ulteriormente chiarito che, benché non riportato formalmente nella delibera a contrarre, all’epoca dei fatti non risultava attiva alcuna convenzione CONSIP per l’acquisizione del tomografo in parola. In ogni caso è stata richiesta ed ottenuta l’autorizzazione a svolgere la gara da parte della SUA Calabria.

Circa la mancata suddivisione in lotti dell’appalto, l’Azienda Ospedaliera ha affermato che il tomografo in esame è un’apparecchiatura ibrida che non può essere suddivisa in lotti separati.

Valutazioni

Le controdeduzioni addotte dall’Azienda Ospedaliera in merito all’acquisizione del tomografo PET/CT non possono ritenersi esaurienti. Segnatamente, infatti, l’acquisto in esame è stato effettuato senza alcuna copertura finanziaria, a nulla valendo quanto rappresentato dalla Stazione Appaltante circa l’utilizzo delle ordinarie disponibilità di bilancio nelle more della rimodulazione dei “resti” di cui al Piano di utilizzo dei fondi ex art. 20 L. 67/88.

Con riferimento poi alla insussistenza, all’epoca dei fatti, di convenzioni CONSIP per l’affidamento di cui trattasi, si prende atto del fatto che l’Azienda Ospedaliera di Cosenza, pur non avendo formalmente specificato nella Delibera a contrarre n. 286/2016 l’insussistenza di convenzioni per l’oggetto dell’appalto identificato con CIG 6428848532, abbia chiesto ed ottenuto comunque l’autorizzazione della SUA Calabria.

Si prende, altresì, atto di quanto controdedotto dall’Azienda Ospedaliera circa l’impossibilità di procedere ad una suddivisione in lotti del tomografo PET/CT.

Per quel che concerne le certificazioni ex artt. 38 e 48 d.lgs. 163/2006, si rileva rispettivamente l’assenza, anche in seguito al pervenuto riscontro alla richiesta di integrazione documentale, dei

documenti richiesti (non potendosi reputare sufficienti le numerose autocertificazioni prodotte dalle ditte aggiudicatarie) e l'impossibilità di accogliere le giustificazioni addotte da questa S.A. (elevato numero di gare in corso e carenza di personale amministrativo) circa la mancanza delle certificazioni ex art. 48 medesimo decreto. Tali mancati riscontri da parte della S.A. fanno presumere una scarsa attenzione degli uffici preposti riguardo alla verifica dei requisiti (ex artt. 38 e 48 d.lgs.163/2006) dei soggetti che si sono aggiudicati gli affidamenti dell'Azienda sanitaria, comportando una grave lesione degli interessi della stessa S.A. affinché l'O.e. prescelto sia in regola con tutte le prescrizioni di legge e, pertanto, corrisponda a tutti i requisiti normativi per potere operare con una pubblica amministrazione.

2. CIG: 5645592. Approvvigionamento di pacemaker, elettrocateri, defibrillatori e materiale vario per l'UOC di cardiologia.

Trattasi di gara a procedura aperta indetta con determinazione del Direttore dell'U.O.C. Gestione forniture, servizi e logistica n. 457 del 7.7.2014, su delega del D.G. dell'ASP n. 97 del 7.2.2014, per l'importo di euro 3.510.800,00, IVA esclusa.

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie

A seguito dell'analisi eseguita sulla documentazione in atti si evidenzia innanzitutto l'assenza delle cauzioni definitive delle ditte aggiudicatarie IT Medical s.r.l. e Kosmos Hospital. In particolare, per quanto riguarda la prima si rileva che, dopo l'aggiudicazione e prima dell'esecuzione del contratto, la stessa è stata assorbita dalla Boston Scientific s.p.a.; tuttavia, non risulta che quest'ultima abbia integrato la propria cauzione in ragione del valore dei lotti acquisiti a seguito dell'incorporazione della IT Medical.

Non risultano stipulati i relativi contratti di appalto, poiché l'Azienda ha ritenuto di poter far valere l'atto di aggiudicazione in luogo del contratto e, inoltre, l'accertamento in capo alle imprese aggiudicatarie del possesso dei requisiti generali e speciali per la partecipazione alla gara è avvenuto solo attraverso le dichiarazioni sostitutive presentate in allegato alla documentazione amministrativa delle offerte.

Circa i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa, infine, si rileva che alcune delle imprese aggiudicatarie, in sede di presentazione delle offerte, hanno presentato solo una delle due referenze bancarie richieste.

Controdeduzioni della Stazione Appaltante

In riscontro alle osservazioni mosse, la Stazione Appaltante ha chiarito che è stata acquisita la cauzione definitiva e quella integrativa della Boston Scientific s.p.a. e che non è stata richiesta la cauzione definitiva alla società Kosmos Hospital poiché l'aggiudicato era al di sotto di euro 10.000,00.

L'Azienda Ospedaliera ha altresì aggiunto che per alcune imprese aggiudicatrici sono stati acquisiti i DURC, mentre per altre sono state ritenute idonee le dichiarazioni sostitutive o le certificazioni rilasciate da altre Stazioni Appaltanti.

Infine, si rileva che alcune società hanno presentato solo una referenza bancaria anziché due poiché nel disciplinare di gara è stata erroneamente richiesta “*idonea dichiarazione bancaria*” piuttosto che “*idonee*”.

Valutazioni

In merito alla criticità sulla mancata acquisizione della cauzione integrativa della Boston Scientific s.p.a., si prende atto di quanto affermato dalla Stazione Appaltante, avendo potuto riscontrare la sussistenza, in seguito alla formulazione della richiesta di integrazione documentale, della cauzione integrativa della Boston Scientific s.p.a. Si prende altresì atto di quanto controdedotto in merito alla mancata richiesta della cauzione definitiva alla Kosmos Hospital s.r.l. poiché le motivazioni addotte si ritengono sufficienti a superare le criticità rilevate.

Circa la mancata stipula dei relativi contratti di appalto, occorre confermare quanto dedotto in sede ispettiva, data l'impossibilità per l'aggiudicazione definitiva di sostituire il contratto ex art. 11, co. 7, d.lgs 163/2006.

Per quel che concerne le certificazioni ex artt. 38 e 48 d.lgs. 163/2006, si confermano le valutazioni effettuate relativamente alla precedente procedura contrassegnata con CIG 6428848532.

In ultima analisi, non risulta acquisita agli atti l'attestazione di avvenuto versamento del contributo A.N.A.C. a carico delle imprese aggiudicatrici “Kosmos Hospital s.r.l.” e “Solution Devices s.r.l.”. Come già rilevato con riferimento alla procedura contrassegnata con CIG 631277283F, gli operatori economici sono tenuti al pagamento della suddetta contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti, infatti, a dimostrare al momento della presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. Fatte salve le ipotesi in cui la *lex specialis* preveda una espressa comminatoria di esclusione, l'omesso versamento del contributo Anac non comporta in linea di principio l'estromissione dalla gara.

3. CIG: 4748206. Approvvigionamento radio farmaci per le UU.OO.CC. di Medicina Nucleare e Radioterapia.

Trattasi di gara a procedura ristretta ex art. 55 d.lgs. 163/2006 indetta con determinazione del D.G. dell'ASP n. 947 del 12.10.2012, composta di n. 36 lotti distinti per tipologia di prodotto e di vario importo su base O.E.V.

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie

Dall'esame della documentazione acquisita dagli ispettori emerge che non risultano stipulati i contratti di appalto poiché l'Azienda ha ritenuto di poter far valere l'atto di aggiudicazione in luogo del contratto. L'accertamento, in capo alle imprese aggiudicatrici, del possesso dei requisiti generali e speciali per la partecipazione alla gara è avvenuto inoltre solo attraverso le dichiarazioni sostitutive presentate in allegato alla documentazione amministrativa e, circa i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa, si rileva che la ASTRIM s.r.l. ha presentato solo una delle due referenze bancarie richieste.

Controdeduzioni della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante ha replicato osservando che per alcune imprese aggiudicatrici sono stati acquisiti i DURC, per altre sono state ritenute idonee le dichiarazioni sostitutive o le certificazioni rilasciate da altre Stazioni Appaltanti. Ha altresì chiarito che la ditta ASTRIM s.r.l. ha presentato solo una referenza bancaria poiché nel disciplinare di gara è stata erroneamente richiesta "*idonea dichiarazione bancaria*" anziché "*idonee*".

Valutazioni

Permane la criticità rilevata in sede ispettiva circa la mancata stipula dei contratti di appalto considerata e ribadita l'impossibilità per l'aggiudicazione definitiva di sostituire il contratto ex art. 11, co. 7, d.lgs 163/2006.

Per quel che riguarda le copie delle certificazioni ex artt. 38 e 48 d.lgs. 163/2006, si confermano le stesse valutazioni già formulate relativamente alla procedura contrassegnata con CIG 5645592.

Analogo discorso deve rilevarsi, anche se solo per la ditta aggiudicataria Campoverde, per quel che concerne il mancato versamento del contributo Anac.

Si prende atto, invece, di quanto dichiarato da questa S.A. in merito alla presentazione, da parte della Astrim s.r.l., di una sola referenza bancaria considerato l'evidente errore, contenuto nel disciplinare di gara, che ha indotto gli operatori economici a presentare una singola garanzia bancaria al posto di due.

4. CIG: 4825202AA5. Approvvigionamento di Kit per termo ablazione.

Trattasi di gara a procedura ristretta ex art. 55 d.lgs. 163/2006, indetta con determinazione del D.G. dell'ASP n. 947 del 12.10.2012, su valutazione O.E.V., per l'acquisizione di n. 120 kit annuali per termo ablazione per generatore AMICA per la durata di anni 3 e per un importo presunto annuo di euro 185.000,00 (IVA esclusa).

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie

Dall'esame della documentazione acquisita dagli ispettori emerge che non sono stati stipulati i contratti di appalto poiché l'Azienda ha ritenuto di poter far valere l'atto di aggiudicazione in luogo del contratto. L'accertamento, in capo alle imprese aggiudicatrici, del possesso dei requisiti generali e speciali per la partecipazione alla gara è avvenuto inoltre solo attraverso le dichiarazioni sostitutive presentate in allegato alla documentazione amministrativa e, circa i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa, si rileva che la ASTRIM s.r.l. ha presentato solo una delle due referenze bancarie richieste.

Controdeduzioni della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante ha affermato che per alcune imprese aggiudicatrici sono stati acquisiti i DURC, per altre sono state ritenute idonee le dichiarazioni sostitutive o le certificazioni rilasciate da altre Stazioni Appaltanti. Ha inoltre chiarito che l'unica ditta partecipante è la FAS HOSPITAL (e non la ditta ASTRIM) che ha presentato due referenze bancarie.

Valutazioni

Permane la criticità, rilevata in sede ispettiva, circa la mancata stipula del contratto di appalto considerata l'impossibilità per l'aggiudicazione definitiva di sostituire il contratto ex art. 11, co. 7, d.lgs 163/2006.

Per quel che riguarda la copia delle certificazioni richieste ex artt. 38 e 48 d.lgs. 163/2006, si confermano le stesse valutazioni già formulate relativamente alla procedura contrassegnata con CIG 5645592.

Si prende atto, invece, di quanto controdedotto da questa S.A. circa l'avvenuta presentazione da parte della Fas Hospital s.r.l. delle due necessarie referenze bancarie.

5. CIG: 664479307. Fornitura ed installazione di n. 45 travi testa letto per gli Stabilimenti ospedalieri aziendali.

Si tratta di procedura negoziata senza previa indizione di gara ex art. 221 d.lgs. 163/2006 richiesta dal Direttore dell'U.O.C. Gestione Infrastrutture e Patrimonio, con R.D.O. formulata sul mercato elettronico in data 1.4.2016 ed aggiudicata alla For Hospital s.r.l. per un importo complessivo, IVA inclusa, di euro 34.038,00.

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie

Dall'esame della documentazione acquisita dagli ispettori emerge innanzitutto l'erroneo richiamo, nella R.D.O., alla procedura negoziata senza previa indizione di gara di cui all'art. 221 d.lgs. 163/2006, norma

riferita alle forniture nei settori speciali, anziché alla procedura disciplinata dall'art. 57 del medesimo decreto.

In secondo luogo, l'impresa aggiudicataria, all'epoca dell'ispezione, non aveva ancora fatto giungere all'Azienda la cauzione definitiva.

Controdeduzioni della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante ha replicato affermando che l'erroneo richiamo alla procedura negoziata senza previa indizione di gara è stato riscontrato solo nell'acquisizione del C.I.G. mentre la procedura effettivamente avviata e conclusa è stata quella di cui all'art. 57 d.lgs. 163/2006. La S.A. inoltre ha specificato che si è trattato di gara telematica svoltasi sul MEPA.

Inoltre, la mancanza della cauzione definitiva è giustificata dall'art. 54, co. 8, R.D. n. 827/24 poiché si è in presenza di un affidamento inferiore ad euro 40.000,00 e con una società che ha da tempo buoni rapporti commerciali con la stazione appaltante.

Valutazioni

Si prende atto di quanto affermato dalla Stazione Appaltante, in quanto le motivazioni addotte si ritengono sufficienti a superare le criticità rilevate.

6. CIG: 5074245. Approvvigionamento di farmaci esteri.

Trattasi di gara indetta con determinazione del D.G. dell'ASP n. 947 del 12.10.2012 con cui sono state indette 26 gare con procedura ristretta ex art. 83 d.lgs. 163/2006, di cui 11 per l'acquisizione di farmaci non prodotti sul territorio nazionale, su valutazione O.E.V., per un importo complessivo annuo presunto di euro 104.000,00, oltre IVA.

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie

Dall'analisi effettuata dalla Ragioneria Generale di Stato sulla documentazione raccolta emerge un'impropria classificazione delle procedure di gara in questione come procedure ristrette: in realtà le stesse hanno riguardato procedure negoziate intraprese per assenza di imprese partecipanti al precedente avviso di preselezione.

In via ulteriore, agli atti non è stata riscontrata la documentazione relativa alla verifica dei requisiti di ordine generale e speciale per la partecipazione alle gare e all'aggiudicataria Interfarmaci Italia s.r.l. non è stata richiesta alcuna cauzione definitiva.

Controdeduzioni della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante ha replicato affermando che, a seguito della procedura ristretta di cui trattasi per l'approvvigionamento di farmaci esteri, non essendo pervenuta alcuna istanza di partecipazione, su richiesta dell'U.O.C. di Farmacia sono state invitate a presentare offerta le società segnalate da quest'ultima articolazione aziendale.

Ha inoltre aggiunto che per alcune imprese aggiudicatrici sono stati acquisiti i DURC, per altre sono state ritenute idonee le dichiarazioni sostitutive o le certificazioni rilasciate da altre Stazioni Appaltanti e che alla ditta Interfarmaci Italia s.r.l. non è stata richiesta la cauzione definitiva in quanto l'importo era di euro 5.014,00 per anni uno.

Valutazioni

Per quanto concerne le copie delle certificazioni ex artt. 38 e 48 d.lgs. 163/2006, si confermano le stesse valutazioni già formulate relativamente alla procedura contrassegnata con CIG 5645592.

Analogo discorso per quel che riguarda l'assenza dell'attestazione di avvenuto versamento del contributo Anac per le tre ditte aggiudicatrici Inter Farmaci Italia s.r.l., Unipharma S.A. e Interlabo.

Si prende atto, invece, di quanto controdedotto dalla Stazione Appaltante circa la corretta qualificazione della gara svoltasi nonché circa la mancata richiesta della cauzione definitiva alla ditta Interfarmaci Italia s.r.l.

LAVORI

Per quanto riguarda i singoli contratti afferenti ai **lavori pubblici** presi in esame nella visita ispettiva, si riportano qui di seguito le risultanze emerse e le conseguenti valutazioni.

- 1. CIG5309188F4 - Lavori di manutenzione ed impiantistica degli SS.OO. e dei fabbricati aziendali ultimo trimestre 2013, importo € 300.000,00**

Criticità emerse e comunicate in sede di risultanze istruttorie:

Nelle more dell'espletamento di una nuova gara triennale per il periodo 2014-2016, a seguito di risoluzione per inadempienze del contratto di manutenzione edile ed impiantistica triennio 2011-2014, la S.A. con delibera n. 1111 dell'8.10.2013, ha indetto una procedura negoziata per l'affidamento della manutenzione dei propri immobili relativamente all'ultimo trimestre del 2013, ex art. 122, co. 7 del D.lgs. 163/2006, di importo pari ad € 300.000,00 di cui 6.000,00 per oneri di sicurezza.

La S.A. è stata autorizzata ad indire la gara dalla Stazione Unica Appaltante regionale a fronte del fatto che il servizio manutentivo reso disponibile sulla piattaforma informatica CONSIP non poteva essere attivato in quanto riservato a fabbricati prevalentemente ad uso ufficio.

L'invito a presentare offerte è stato rivolto a tutte le ditte qualificate nella categoria OG1 (dalla classe II in poi), fornito da "Assindustria" - Cosenza, che negli ultimi 3 anni avessero eseguito lavori in strutture ospedaliere e/o di ricovero per importi di almeno € 300.000,00.

Nel complesso sono state invitate n. 159 imprese e sono pervenute n. 21 offerte.

L'oggetto del contratto ineriva all'esecuzione di lavori di manutenzione edile ed impiantistica da commissionare di volta in volta. La ditta risultata aggiudicataria ha presentato un ribasso del 30,428% per un totale di € 208.716,00 ed il relativo contratto è stato sottoscritto il 29.11.2013.

Gli ispettori hanno esaminato la documentazione dell'appalto resa disponibile dalla S.A., evidenziando in via generale che : *«il preventivo di ciascun lavoro richiesto è stato sottoposto al parere di congruità del Direttore dei lavori; l'ordinazione dei lavori è stata formalizzata con apposita lettera d'ordine con la quale è stato individuato l'importo dei lavori, al netto del ribasso, e il tempo di esecuzione assegnato; ciascuna fattura liquidata è risultata corredata del verbale di consegna dei lavori, del certificati di ultimazione, dal certificato di regolare esecuzione, dal libretto misure, sommario registro di contabilità e dallo stato finale, tutti sottoscritti dal direttore dei lavori e dal referente dell'impresa; i lavori sono stati eseguiti nei tempi indicati nelle rispettive lettere d'ordine».*

In sede ispettiva è stata tuttavia rilevata la mancanza della seguente documentazione:

- a) tra gli atti della fase di gara: verbale/i di aggiudicazione e certificazione antimafia;
- b) nei fascicoli relativi alle fatture n. 22/23/24/25/26/27/28/29/30: lettera d'ordine, libretto delle misure, sommario del registro di contabilità e stato finale dei lavori sottoscritti dal D.L. e dal referente dell'impresa.

Tale documentazione mancante è stata richiesta dall'Ufficio istruttore nella comunicazione di risultanze istruttorie prot. 83324 inoltrata in data 9/10/2018 alla Stazione Appaltante.

Controdeduzioni della stazione appaltante:

L'Azienda Ospedaliera ha provveduto ad inviare nei termini indicati la documentazione richiesta ad eccezione della certificazione antimafia relativa l'O.E. affidatario delle opere, che risulta tuttavia essere stata richiesta alla Prefettura competente, non fornendo alcuna considerazione a commento.

Valutazioni

L'esame della documentazione integrativa acquisita sulla fattispecie non ha evidenziato il ricorrere di apprezzabili elementi di anomalia, risultando dal verbale di gara fornito il ricorso all'esclusione automatica dalla procedura - alla quale sono risultate ammesse un numero di imprese superiore a 10 - delle offerte anomale ai sensi dell'art. 122, co. 9 del d.lgs. 163/2006 individuate a norma dell'art. 86, co.

1 della medesima norma di legge, laddove si escluda la mancata effettuazione delle verifiche a campione ex art. 48 del richiamato decreto legislativo facenti riferimento ai requisiti speciali delle imprese partecipanti, non documentata dal verbale di gara trasmesso.

2. CIG 5479059684- Lavori di manutenzione correttiva edile ed impiantistica per il periodo 2014-2016 importo € 1.800.000,00

Criticità emerse e comunicate in sede di risultanze istruttorie:

Nella fattispecie è stata utilizzata la procedura aperta ed il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs. 163/2006; la procedura in questione è stata preventivamente autorizzata dalla Stazione Unica Appaltante regionale con nota prot. n. 314296 dell'8.10.2013.

Con deliberazione del D.G. dell'Azienda n. 1264 del 19.11.2013 è stata indetta la gara e sono stati approvati il capitolato speciale, il bando di gara, il disciplinare di gara e l'elaborato "Elementi qualitativi". Il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E., sulla G.U.R.I. e per estratto su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e n. 2 a tiratura regionale.

Con ordinanza n. 2 del 3.02.2014 il D.G. dell'Azienda ha costituito la commissione di gara, composta da n. 5 membri, tra dirigenti e impiegati amministrativi e tecnici dell'Azienda; sono pervenute le offerte di n. 9 imprese tutte ammesse alla gara.

La commissione di gara al termine della quarta seduta pubblica, tenutasi in data 20.10.2014 (verbale n. 23, redatto davanti all'Ufficiale rogante dell'Azienda) ha preso atto e condiviso la relazione tecnica con la quale i membri tecnici della commissione, a distanza di quasi 9 mesi dalla nomina, hanno comunicato l'impossibilità di procedere alla valutazione delle offerte tecniche, per carenze del disciplinare di gara, e ha sospeso il procedimento di competenza rimettendo al R.U.P. l'intera documentazione. In particolare, in sede ispettiva è stato rilevato come la «commissione ha lamentato che per ogni sub elemento di valutazione non fosse stato individuato uno standard organizzativo minimo a cui fare riferimento».

Conseguentemente, la direzione generale dell'epoca, con nota del 20.01.2015, ha disposto la revoca della gara.

A fronte di quanto potuto rilevare, nel prendere atto dell'intervenuta revoca della procedura, in sede di comunicazione di risultanze istruttorie è stato stigmatizzato il significativo ritardo con il quale la commissione di gara ha comunicato l'impossibilità di pervenire ad una valutazione delle offerte tecniche, ritardando oltremisura l'azione amministrativa posta in essere al fine di individuare il miglior contraente per l'Amministrazione, invitando a fornire specifici chiarimenti e giustificazioni sul punto e la produzione di copia conforme del verbale di gara n. 23 del 20.10.2014 sopra citato e della relazione tecnica collegata.

Controdeduzioni della stazione appaltante:

L'Azienda ospedaliera in sede di riscontro si è limitata a trasmettere la documentazione di gara richiesta senza fornire specifiche spiegazioni circa il significativo ritardo rilevato in relazione allo svolgimento delle operazioni di gara, facendo mero rinvio alla stessa.

Dalla documentazione acquisita, ed in particolare dalla sintetica relazione tecnica a corredo del sopraccitato verbale di gara, è dato rilevare che la sottocommissione tecnica operante al fine di provvedere alla valutazione tecnico-qualitativa delle offerte tecniche prodotte dalle imprese ammesse si è pronunciata conclusivamente acclarando i limiti insiti nel disciplinare di gara, soggiungendo che «... si trova nella impossibilità di dare una valutazione obiettiva ed analitica delle offerte che potrebbero essere valutate qualitativamente. Si pone l'accento sul fatto che non si evidenziano, analizzando le offerte che potrebbero essere valutate positivamente, dei termini obiettivi di paragone con il carente disciplinare di gara che lascia spazio ad una valutazione non analitica ma a sentimento. La commissione tecnica conclude che, considerato che è nell'impossibilità di dare una valutazione tecnica analitica di tutte le ditte ammissibili per le evidenti carenze del disciplinare di gara, considerato che lo stesso non ha posto le ditte in condizione di adattare le offerte a chiari termini analitici di paragone, non potendo esprimere alcun giudizio analitico ed obiettivo, restituisce gli atti di gara delle offerte tecniche senza assegnare punteggio qualitativo».

Valutazioni

Quanto potuto acquisire dall'Amministrazione in sede di controdeduzioni istruttorie non risulta adeguatamente esplicativo dei significativi ritardi che hanno caratterizzato la procedura di gara successivamente revocata dall'Azienda Ospedaliera con le motivazioni di cui sopra, confermandosi, pertanto, nella fattispecie, la lesione dei principi generali di efficienza ed efficacia e buon andamento insiti nell'ordinamento; ciò, considerato che le difficoltà di valutazione asserite dalla medesima commissione avrebbero potuto essere rilevate, con ogni evidenza, *ab origine* sulla base dell'esame del capitolato speciale d'appalto e del relativo disciplinare di gara da sempre nella disponibilità dei soggetti preposti alle richiamate verifiche. Approssimazioni e carenze devono, altresì, essere rilevate in relazione alla redazione degli atti di gara in questione che hanno determinato le rilevate circostanze e il mancato utile perfezionamento della procedura selettiva in esame con conseguenti responsabilità a carico del Responsabile Unico del procedimento cui risultano demandate ex art. 10 del Dlgs 163/2006 all'epoca vigente e artt. 9 e 10 del DPR 207/2010, tra l'altro, i controlli sul corretto e razionale svolgimento delle procedure e sulla completezza degli atti.

- 3. CIG 6186237444 Lavori di manutenzione generale edile correttiva, degli stabilimenti ospedalieri e altri fabbricati di proprietà dell' A.O. di Cosenza importo € 480.000,00**

Criticità emerse e comunicate in sede di risultanze istruttorie:

Trattasi di procedura negoziata ex art. 122 co. 7 del d.lgs.163/2006 disposta in seguito alla revoca della procedura descritta nel punto precedente (CIG 5479059684) in considerazione delle necessità manutentive urgenti lamentate dall'Amministrazione ed in attesa della nomina del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano (sanitario) di rientro regionale che impediva l'assunzione di impegni di spesa di lungo periodo.

L'invito è stato rivolto a n. 20 imprese, risultando successivamente pervenute complessivamente n. 17 offerte da parte delle stesse. L'appalto è stato aggiudicato per € 323.628,40 con un ribasso del 32,587%, risultando stipulato successivamente nei termini regolamentari il contratto con l'impresa aggiudicataria che ha regolarmente dato corso ai lavori, pure verificati in sede ispettiva con riguardo ad alcune delle fatturazioni all'epoca emesse.

In sede ispettiva è stata rilevata l'assenza in atti del provvedimento di nomina del R.U.P. ai sensi dell'art. 10, co. 1 del Dlgs 163/2006 e dell'art. 272 del DPR 207/2010 ed il D.U.R.C. dell'impresa aggiudicataria che sono stati pertanto richiesti in sede di comunicazione di risultanze istruttorie congiuntamente a specifici chiarimenti in ordine alla verifica dei requisiti svolta dalla S.A. a carico dell'aggiudicatario.

Controdeduzioni della stazione appaltante:

A fronte della richiesta informativa operata dall'ufficio la Stazione Appaltante ha fornito copia dell'atto di nomina del RUP, nonché copia della dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva dell'impresa e relativo D.U.R.C. emesso in data 25/05/2015, trasmettendo ulteriormente l'attestato SOA della medesima impresa e i relativi certificati della Camera di Commercio e Antimafia, senza fornire ulteriori e più completi elementi di conoscenza in ordine alla verifica dei requisiti complessivamente svolta a carico dell'aggiudicatario, come da richiesta avanzata.

Valutazioni dell'Ufficio

L'esame dell'ulteriore documentazione trasmessa non fa rilevare elementi degni di interesse, rilevandosi, tuttavia, che il mancato riscontro alla specifica richiesta informativa dell'ufficio non consente valutazioni più accurate e complete sull'operato dell'Amministrazione in sede di verifica dei requisiti generali dell'impresa ai sensi dell'articolo 38 del Dlgs 163/2006 all'epoca vigente.

Tutto ciò considerato e ritenuto,

DELIBERA

Per quanto concerne le procedure esaminate relativamente a **servizi e forniture**, alla luce degli esiti ispettivi e delle controdeduzioni acquisite, che gli accertamenti condotti hanno consentito di

rilevare i seguenti profili di anomalia:

- Insufficienza di adeguata copertura finanziaria per l'acquisto di n. 1 tomografo PET/CT e relativi accessori (CIG 6428848532);
- Gravi carenze in ordine alla mancata effettuazione del controllo dei requisiti di ordine generale e speciale ex artt. 38 e 48 del d.lgs. n. 163/2006 (CIG 6428848532; CIG 5645592; CIG 4748206; CIG 4825202AA5; CIG 5074245; CIG 629211518F; CIG 638192531D; CIG 631277283F; CIG 61213211E4; CIG 652644619E; CIG 601007894; CIG 652664777B);
- Mancata stipula dei contratti di appalto (CIG 5645592; CIG 4748206; CIG 4825202AA5; CIG 638192531D);
- Difficoltà nell'identificazione del Responsabile Unico del Procedimento (CIG 57928803CD; CIG 56210648BF; CIG 638192531D; CIG 631277283F; CIG 61213211E4; CIG 652644619E; CIG 601007894; CIG 652664777B; CIG 6024237DAO);
- Erronea acquisizione del CIG (CIG 56210648BF; CIG 638192531D; CIG 631277283F; CIG 61213211E4; CIG 652644619E);
- Gravi ritardi nell'effettuazione dei pagamenti delle fatture dei fornitori (CIG 6024237DAO);
- Gravi carenze in ordine alla mancata effettuazione del controllo sul versamento della cauzione definitiva e sul pagamento del contributo Anac da parte dell'O.e. (CIG 631277283F; CIG 61213211E4; CIG 652644619E; CIG 601007894; CIG 652664777B; CIG 5645592; CIG 4748206; 5074245);
- Mancata effettuazione di indagini di mercato volte a giustificare l'unicità dell'affidatario e assenza di adeguata motivazione legittimante il ricorso agli affidamenti diretti effettuati ai sensi dell'art. 57, comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 163/2006 (CIG 631277283F; CIG 61213211E4; CIG 652644619E; CIG 601007894; CIG 652664777B; CIG 56210648BF);
- Violazione del disposto normativo di cui all'art. 57, comma 2, lett. a), nella parte in cui prevede che nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto (CIG 56210648BF).

Per quanto concerne le procedure esaminate relativamente ai **lavori pubblici**, alla luce degli esiti ispettivi e delle controdeduzioni acquisite, merita evidenziare che gli accertamenti condotti hanno consentito di rilevare i seguenti profili di anomalia:

- Per quanto attiene gli interventi identificati con CIG5309188F4 e con CIG 6186237444 si rilevano gravi carenze e/o approssimazioni nell'effettuazione delle verifiche ex art. 48 del D.Lgs. 163/2006 in relazione ai requisiti speciali delle imprese partecipanti alle procedure di gara nonché nell'effettuazione delle verifiche dei requisiti generali delle imprese ai sensi dell'art. 38 del medesimo D.Lgs 163/2006 all'epoca vigente.
- Per quanto attiene l'intervento identificato con il CIG 5479059684 in relazione ai significativi ritardi che hanno caratterizzato la procedura di gara successivamente revocata, si rileva la lesione dei principi generali di efficienza ed efficacia e buon andamento insiti nell'ordinamento e conseguenti responsabilità a carico del Responsabile Unico del procedimento cui risultano demandate ex art. 10 del Dlgs 163/2006 all'epoca vigente e artt. 9 e 10 del DPR 207/2010, tra l'altro, i controlli sul corretto e razionale svolgimento delle procedure e sulla completezza degli atti.

Dà mandato all'Ufficio di Vigilanza Servizi e Forniture e all'Ufficio di Vigilanza Lavori di trasmettere la presente delibera all'Azienda Sanitaria Locale di Cosenza, nonché alla Regione Calabria che esercita funzioni di vigilanza nei confronti dell'Azienda.

Dà altresì mandato all'Ufficio di Vigilanza Servizi e Forniture e all'Ufficio di Vigilanza Lavori di trasmettere la presente delibera alla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria per gli eventuali profili di interesse.

Il Presidente

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 13 giugno 2019.

Il Segretario

Maria Esposito